



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A S S T E A S"

Cod.Mecc. SAIS02700G

Via Pasteni – 84021 – BUCCINO (SA)

TEL./FAX 0828 951244 SITO WEB www.iisassteas.edu.it

SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT - SAIS02700G@ISTRUZIONE.IT -

C . F . 9 1 0 2 7 3 5 0 6 5 0 - C o d i c e U F K B R

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico cod SAPS027012 Buccino

ITIS Meccanica, Meccatronica ed Energia cod.SATF027025 Oliveto Citra tel.0828 995008

ITIS Informatica e Telecomunicazioni cod. SATF 027014 San Gregorio Magno tel 0828 955077



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ASSTEAS"-BUCCINO

Prot. 0005855 del 19/09/2022

VII (Uscita)

Buccino, 19.09.2022

Al personale tutto

Dsga

Albo/sito

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione/riciesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell' Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati

Premesso che

- il personale della scuola (come tutti gli impiegati pubblici) non può svolgere attività extraistituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001;
- sono previste comunque delle eccezioni per attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico;
- le tipologie di incompatibilità sono così distinte:

1. Incompatibilità assolute (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta) ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale non può:

- esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (sono escluse le società cooperative)
- tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti e necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico]
- svolgere attività continuative in favore di un'altra amministrazione pubblica

NB. Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL- Comparto scuola 2007).

2. Attività compatibili (subordinate all'autorizzazione del Dirigente Scolastico)

- l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Affinché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale;
- incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
- cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n.165/2001). Per il personale che non abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva e/o svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.\M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Le **condizioni e i criteri** in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- **temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.** Sano quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- **non conflitto con gli interessi dell'amministrazione** e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- **compatibilità dell'impegno lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Coloro che intendono svolgere altre attività compatibili sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.

L'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

3. Attività pienamente compatibili per le quali non si necessita di autorizzazione:

- attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quale la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

Modalità di richiesta telematica attraverso l'utilizzo del modello allegato da inviare esclusivamente via mail.

Si coglie l'occasione per ribadire che i Sigg. Docenti dovranno effettuare la richiesta prima dell'inizio dell'attività libero professionale, dichiarando inoltre che trattasi di prestazione non continuativa e coordinata:

art.7 D. lgs 165/2011 I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Il Dirigente Scolastico
Marilena Viggiano
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e della normativa correlata